



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 11 dicembre 2007 (17.12)

16352/07

LIMITE

**ACP 264
WTO 270
UD 128**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Coreper/Consiglio

n. prop. Com: 14968/07 ACP 246 WTO 245 UD 112 + ADD1 REV1

n. doc. prec.: 16221/07 ACP 260 WTO 264 UD 126

Oggetto: Adozione del regolamento del Consiglio recante applicazione dei regimi per le merci originarie di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico

1. Il 5 dicembre 2007, la Commissione ha presentato il testo completo della proposta di regolamento del Consiglio in oggetto, basata sull'articolo 133 del trattato.
2. Nella sessione del 10 dicembre 2007, il Consiglio ha raggiunto un accordo politico¹ su un compromesso globale comprendente il testo del progetto di regolamento e tre progetti di dichiarazioni riportati nel documento 16221/07. La delegazione PL ha comunicato l'intenzione di astenersi al momento dell'adozione formale del regolamento. In sede di Consiglio, sono state formulate le dichiarazioni riprese nell'allegato I, da iscrivere a verbale.

¹ Le delegazioni FR e DK hanno mantenuto riserve d'esame parlamentare, che dovrebbero essere sciolte prima della sessione del Consiglio.

3. Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti è pertanto invitato a raccomandare che il Consiglio, tra i punti "A" dell'ordine del giorno provvisorio della sessione del 20 dicembre 2007:

- adotti il regolamento messo a punto dal Gruppo dei giuristi-linguisti e figurante nel documento 14970/07;
- prenda atto dell'astensione della delegazione polacca;
- iscriva a verbale le dichiarazioni riportate nell'allegato II;
- decida di pubblicare il regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea anteriormente al 31 dicembre 2007.

Dichiarazioni formulate nella sessione del Consiglio “Affari generali e relazioni esterne” del 10 dicembre 2007

Dichiarazione della Commissione

La Commissione si compiace dell’approvazione politica, da parte del Consiglio, del regolamento sull’accesso al mercato a titolo degli accordi di partenariato economico (APE).

Essa proseguirà i negoziati su accordi compatibili con l’OMC e proporrà di includere i paesi ACP che aderiscono a tali accordi nell’elenco dei paesi sia prima che dopo l’adozione del regolamento.

La Commissione riferirà al Consiglio “Affari generali e relazioni esterne” del 28/29 gennaio 2008 in merito ai nuovi progressi compiuti, riservando la debita attenzione alla situazione dei paesi ACP non facenti parte dei paesi meno sviluppati.

Dichiarazione della Danimarca, dell’Irlanda, dei Paesi Bassi e del Regno Unito

La Danimarca, l’Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito si congratulano per i vigorosi sforzi compiuti dai paesi ACP e dalla Commissione europea per completare i negoziati relativi agli APE entro la fine del 2007.

Siamo compiaciuti che, sino ad oggi, aprendo così solide prospettive di integrazione regionale tramite il quadro costituito dagli APE.

Siamo altresì compiaciuti per il fatto che tutti i paesi ACP meno sviluppati continueranno a beneficiare di un accesso al mercato in esenzione dai dazi e senza contingenti mediante la loro inclusione nell’iniziativa "Tutto tranne le armi".

Siamo spiacenti che alcuni altri partner ACP in via di sviluppo ancora impegnati nella negoziazione degli APE non siano stati inclusi nel regolamento e siano pertanto confrontati al rischio di tariffe più elevate a partire dal gennaio 2008. Continuiamo ad esortare la Commissione a dar prova di flessibilità ai fini del raggiungimento di accordi sull’accesso al mercato delle merci entro la fine del 2007, evitando in tal modo che i paesi ACP si trovino in condizioni peggiori a partire dal 1° gennaio.

Progetto di dichiarazioni da iscrivere a verbale del Consiglio

Progetto di dichiarazione della Commissione sulle norme d'origine

La proposta della Commissione relativa al regolamento sull'accesso al mercato a titolo degli APE, conformemente alle direttive di negoziato degli APE, incorpora miglioramenti in settori specifici delle attuali norme d'origine stabilite nel protocollo sulle norme d'origine dell'accordo di Cotonou. Tali miglioramenti riguardano i settori dell'agricoltura, della pesca nonché dei tessili e dell'abbigliamento. I miglioramenti in questi settori sono stati richiesti dai partner ACP nei negoziati sugli APE e sono stati inclusi negli accordi trampolino siglati.

La Commissione tiene pienamente conto della situazione specifica degli ACP e della loro particolare necessità di sviluppare e diversificare le loro economie promuovendo un più ampio ricorso a fattori di produzione competitivi e importati. Tali norme pertanto non pregiudicheranno future proposte della Comunità relative a norme d'origine preferenziali per altre zone geografiche. Le future proposte della Commissione sulla riforma delle norme d'origine saranno elaborate in stretta cooperazione con gli Stati membri.

La Commissione riconosce inoltre la necessità di migliorare le norme d'origine negli APE, rendendole più semplici, più trasparenti, più facili, perfezionate e tali da offrire maggiore prevedibilità. Ciò assicurerà che gli Stati ACP beneficino pienamente dell'accesso preferenziale al mercato, offrendo la certezza giuridica necessaria e impedendo nel contempo l'elusione, in modo da far sì che i benefici dei miglioramenti vadano agli ACP.

La Commissione presenterà quanto prima proposte appropriate per mantenere la possibilità di cumulo dell'origine con i paesi e territori d'oltremare.

Progetto di dichiarazione della Commissione sull'attuazione del capitolo IV

Gli APE offrono un'apertura senza precedenti del mercato dell'UE agli esportatori dei paesi terzi. Le correlate misure di salvaguardia sono inoltre più specifiche di quelle di altri accordi commerciali regionali pur senza abbassare la soglia esistente per siffatte misure. Rispecchiano la situazione e gli interessi specifici dei paesi ACP e non pregiudicano future proposte della Comunità relative a clausole di salvaguardia.

Le disposizioni di salvaguardia sono di natura bilaterale. La salvaguardia bilaterale è uno strumento importante che accompagna la liberalizzazione degli scambi per tutte le parti proteggendo i nostri partner ACP e offrendo la rete di sicurezza necessaria ai produttori comunitari che dovranno adattarsi all'organizzazione di questo nuovo mercato liberalizzato.

Per seguire un approccio equilibrato, gli accordi che istituiscono o portano all'istituzione degli APE prevedono altresì che, nella selezione delle misure di salvaguardia bilaterali, sia accordata la priorità a quelle che meno perturbano il funzionamento degli accordi.

La Commissione ritiene che si debba accordare la stessa priorità quando si applicano misure di salvaguardia bilaterali nel quadro del regolamento sull'accesso al mercato a titolo degli APE.

Ciò non pregiudica il diritto della Comunità europea di applicare misure di salvaguardia bilaterali laddove esse siano giustificate, come ai sensi del capitolo IV del regolamento.

Progetto di dichiarazione del Consiglio sullo zucchero

Il Consiglio rammenta la dichiarazione della Commissione sulla clausola di salvaguardia per le importazioni nella Comunità di zucchero proveniente da un paese terzo nell'ambito del regime "Tutto tranne le armi" (EBA), iscritta nel verbale della sua 2708a sessione (Agricoltura e pesca), tenutasi a Bruxelles il 20 febbraio 2006², così formulata:

"Se in un determinato anno a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2008/2009 le importazioni nella Comunità di zucchero proveniente da un paese terzo nell'ambito del regime "Tutto tranne le armi"(EBA) aumentano di oltre il 25% rispetto alle importazioni di tale paese nella precedente campagna di commercializzazione, la Commissione avvierà automaticamente la procedura prevista per decidere se devono essere applicati provvedimenti quali la sospensione o il ritiro temporaneo delle concessioni commerciali, la sorveglianza o altre misure di salvaguardia."

² Cfr. doc. 6538/06 ADD 1 PV/CONS 6 AGRI 51 PECHE 47.